Allegato A

COMUNE DI PARTANNA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Via Vittorio Emanuele, 18
91028 PARTANNA (TP)

AREA 4
SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO

ATTIVAZIONE DELLE "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI" –CONTRIBUTI ABBATTIMENTO UTENZA TARI

IL RESPONSABILE AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:

- la crisi socio-economica in atto da alcuni anni sta generando nuovi processi di impoverimento e modificando le forme del disagio sociale: l'asse del bisogno si è infatti spostato da minoranze non integrate a diffusa precarietà su tutto il tessuto sociale.
- di fronte a tali processi di impoverimento progressivo di larghi strati della società, l'Amministrazione Comunale ha attivato, sulla base dell' art. 53 del D. L. "Sostegni-bis" (D. L. n. 73 del 2021) in merito all'adozione di " misure urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche", IL cosiddetto Fondo di Solidarietà Alimentare.

Visto il D.L. n. 73 del 25/05/2021 "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Gen. n. 123 Parte I del 25/05/2021.

Vista la Delibera di Giunta n. 153 del 05.10.2021 dall'oggetto: "**APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO AL FONDO "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI" – CONTRIBUTI ABBATTIMENTO UTENZE TARI 2021.**"

Considerato che le misure di sostegno economico di cui al presente avviso sono destinate alle persone residenti o dimoranti, titolari di permesso di soggiorno o di permesso di protezione umanitaria, .nel Comune di Partanna che risultano in stato di bisogno ovvero che, a causa della crisi generata dall'emergenza epidemiologica in atto, hanno subito una riduzione di reddito che non gli consente di sostenere le spese, quali la TARI e il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, risultante da valida certificazione ISEE, calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., non è superiore a **€ 20.670,00**, così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 05.10.2021, sopra richiamata.

CIO' PREMESSO RENDE NOTO

Sono aperti i termini per l'attivazione delle "misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" per l'abbattimento utenza TARI:

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI:

Possono accedere alle misure per le spese relative all'abbattimento utenza TARI, le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) **Cittadinanza:**
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di Stato aderente all'Unione Europea;
- cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea, purché il richiedente sia munito di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D. Lgs. 286/98 e successive modifiche. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo;

B) **Residenza Anagrafica nel Comune di Partanna**
- di essere residente a Partanna ed effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tassa per il quale si chiede il contributo, oppure nel caso di cittadini di Paesi extra UE dimoranti a Partanna titolari di permesso di soggiorno o di permesso di protezione umanitaria si terrà conto dell'alloggio oggetto di dimora;

C) Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, risultante da valida certificazione ISEE, calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. non superiore a **€ 20.670,00**;

D) i disoccupati, gli inoccupati;

E) tutti quei soggetti che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica, a causa della perdita o contrazione del reddito si trovano in difficoltà finanziarie;

F) persone e nuclei familiari invisibili che vivono di lavori saltuari o intermittenti;

I requisiti di cui sopra sono valutati con riferimento al nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;

PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L'istanza di contributo deve essere presentata, a pena di esclusione, dall'intestatario dell'utenza TARI e deve essere redatta on line sull'apposita piattaforma collegandosi al link **https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php- "Fai domanda" ->selezionare il centro territoriale di " PARTANNA (Tari) " entro le ore 23,59 del giorno 7 novembre 2021,,** indi stampata e presentata al Protocollo Generale del Comune di Partanna sito in Via Vittorio Emanuele 18, o tramite posta elettronica all'indirizzo: partanna@pec.it.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- attestazione ISEE in corso di validità;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- tessera sanitaria;
- carta o permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) in corso di validità;

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

La quota finanziaria della suddetta misura, destinata per contributi pagamento utenze TARI 2021 è di **€ 60.000,00 oltre eventuali ulteriori fabbisogni che si dovessero rilevare**, una tantum,e sarà ripartita fra gli aventi diritto in proporzione alla spesa ammissibile.
Il contributo sarà calcolato individuando tre fasce di utenza:

A) FASCIA di ISEE da € 0,00 ad € 8.276,88 (quota base del minimo vitale ai sensi della legge vigente)
n. 1 componente fino ad € 200,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 2 componenti fino ad € 300,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 3 componenti fino ad € 400,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 4 componenti fino ad € 500,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 5 componenti o più persone fino ad € 600,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale

B) FASCIA di ISEE da € 8.276,88 ad € 13.780,00
n. 1 componente fino ad € 150,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 2 componenti fino ad € 250,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 3 componenti fino ad € 350,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 4 componenti fino ad € 450,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 5 componenti o più persone fino ad € 500,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale

C) FASCIA di ISEE da € 13.780,00 ad € 20.670,00
n. 1 componente fino ad € 120,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 2 componenti fino ad € 220,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 3 componenti fino ad € 320,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 4 componenti fino ad € 380,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale
n. 5 componenti o più persone fino ad € 420,00, e comunque non superiore al costo TARI annuale

L'erogazione del contributo sarà assicurato prioritariamente ai cittadini aventi i requisiti previsti dalla fascia A in ordine di ISEE più basso e fino ad esaurimento fondi verranno erogati ai richiedenti delle fasce B e C. L'agevolazione verrà concessa per l'occupazione del solo immobile individuato quale immobile per abitazione principale, non può cumularsi con altre agevolazioni/riduzioni già previste e analoghe a quella oggetto della presente regolamentazione e, comunque, il cumulo con altre forme agevolative non potrà eccedere la quota tari 2021 dovuta.

Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare;
2. Presenza di almeno un soggetto ultrasettantenne nel nucleo familiare;
3. Presenza di almeno due figli nel nucleo familiare.

Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior numero di requisiti, in tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando priorità secondo il seguente ordine: 1 –2- 3.
Le richieste di soggetti il cui nucleo familiare disponga di altre forme di sostegno al reddito, verranno trattate solo dopo l'esame delle posizioni degli altri nuclei

familiari, fino all'esaurimento delle risorse. L'attribuzione del contributo verrà effettuata con determina del dirigente dei Servizi Sociali a seguito dell'istruttoria da parte del servizio sociale professionale, e previa istruttoria in raccordo con l'ufficio tributi, al fine di verificare che il presente beneficio non si cumuli con altre agevolazioni/riduzioni già previste e analoghe a quella oggetto del presente avviso e, comunque, al fine di verificare che il cumulo con altre forme agevolative non ecceda la quota tari 2021 dovuta.

Un Gruppo di lavoro dell'Ufficio Servizio Sociale in capo al Servizio Sociale Professionale provvederà a:

4.1 verificare la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l'integrazione entro 10 giorni dalla data della richiesta;

4.2 attestare l'ammissibilità della richiesta ovvero proporne il diniego dandone adeguata motivazione;

4.3 successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze, verrà formulata la graduatoria dei beneficiari per fascia in ordine di ISEE e protocollo di entrata definito l'importo spettante a ciascuno;

4.4 al termine dell'istruttoria il Responsabile del Servizio procederà ad assumere apposito atto di ammissione o diniego dei contributi e successiva comunicazione al richiedente.

4.5 il contributo concesso verrà inserito come agevolazione specifica nella fattura TARI, secondo l'ordine e l'importo concesso dalla graduatoria finale di cui al punto precedente.

4.6 se l'importo del contributo non è sufficiente a coprire l'importo della TARI fatturata, il cittadino dovrà effettuare il pagamento dell'importo residuo per come indicato nella fattura.

4.7 Le attività di cui ai punti 4.5 e 4.6 sono di competenza dell'ufficio Tributi.

Rispetto alla non ammissibilità della domanda presentata e avverso alla graduatoria, sarà possibile ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego.

Il Responsabile del servizio sociale, esaminato il contenuto del ricorso e sentito il parere del gruppo di lavoro del Servizio Sociale Professionale, si esprimerà in via definitiva entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Trascorso il periodo previsto per presentare il ricorso e conclusosi l'iter previsto per lo stesso esame e risposta da parte del Responsabile del servizio, la graduatoria diventerà definitiva.

Saranno effettuate verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 come modificato dall'art. 264 c. 2 del Decreto Rilancio, applicando pertanto, in base al livello di rischio, la percentuale pari al 10% sulle dichiarazioni presentate.

Le dichiarazioni mendaci comporteranno, oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti, la revoca degli eventuali benefici già erogati, con l'obbligo di restituzione delle somme percepite, nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e possono essere effettuati controlli, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, come previsto dal DPR n. 445/2000, e dal DPCM 159/2013 e s.m.i.;

Per informazioni contattare gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Partanna, siti in Via Vittorio Emanuele 219, tel. 0924-923651 – 0924923652.

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Ingoglia Vita Maria, email: vita.maria.ingoglia@unionebelice.it.

Partanna, 18.10.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra Maria Vita Ingoglia)

IL RESPONSABILE AREA IV
(Dott.ssa Doriana Nastasi)